

1. Geologi - Competenza professionale - Indagini e relazione geotecniche ex D.M. 11 marzo 1988 - Vi rientrano.  
(D.M. 11 marzo 1988 n. 125)

DIRITTO

(*Omissis*). 5.4. Con un ultimo motivo si deduce la violazione del D.M. lavori pubblici 11 marzo 1988 e della successiva *Circolare ll.pp. 24 settembre 1988*, in relazione alla mancata predisposizione della relazione geotecnica, necessaria in caso di attività estrattiva in area, come quella di specie, assoggettata a vincolo paesaggistico, o sismico o idrogeologico. Segnatamente, lo studio sulla stabilità dei versanti nella specie non sarebbe stato sottoscritto, come necessario, da un ingegnere ma da un geologo.

Il motivo non è fondato.

Quanto al profilo del difetto della relazione geotecnica, la società proponente ha, infatti, prodotto, oltre alle relazioni geologiche, anche uno studio sulla stabilità dei versanti sostanzialmente assimilabile alla relazione geotecnica, rapportata alla specificità dell'oggetto dell'intervento, dato non da opere edilizie o infrastrutturali ma da lavori funzionali ad attività estrattive.

In merito al difetto di competenza del geologo alla redazione di detto elaborato, a tacere della sostanziale novità di detta censura rispetto ai motivi posti a fondamento dei ricorsi introduttivi, si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza prevalente, ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al citato *D.M. 11 marzo 1988* nonché la redazione delle conseguenti relazioni (*Cons. Stato, V Sez., 4 maggio 1995 n. 701*; vedi anche, in materia, *Cons. Stato, II Sez. parere 14 marzo 1992 n. 164*). Detta giurisprudenza convince quindi, anche alla luce della specificità dell'intervento (estrattivo e non edilizio o infrastrutturale), dell'assenza di vizi capaci di inficiare la legittimità dell'azione amministrativa. (*Omissis*).